

IMU AGEVOLATA PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE AGRICOLA: È SUFFICIENTE IL CLASSAMENTO CATASTALE D10

- Sentenza del 18/05/2026, dep. 08/06/2026 n. 30 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, Sez. 1

Composizione

- Giud. monocr. Pasquettaz

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)- 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI -

Immobili con destinazione agricola - Agevolazioni IMU – Esenzione per immobili rurali - Accatastamento in categoria D10 – Sufficienza

Massima

In tema di IMU, il regime agevolativo previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale dall'art. 1, comma 750, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, in continuità con la disciplina già dettata in materia di ICI dall'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, opera sulla base di un criterio oggettivo correlato alla classificazione catastale dell'immobile nella categoria D/10, la quale costituisce presupposto idoneo per il riconoscimento dell'agevolazione tributaria. Ne consegue che il Comune non può disconoscere, ai fini dell'applicazione del beneficio, gli effetti derivanti dall'accatastamento vigente, spettando invece all'amministrazione comunale, qualora ritenga non più sussistenti i requisiti di ruralità in concreto, attivare i procedimenti di verifica e revisione catastale presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, senza poter unilateralmente superare la classificazione catastale esistente in sede di accertamento IMU.

Rif. Normativi

- L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 750
- D.L. 30/12/2008, n. 207
- L. 27/02/2009, n. 14
- D.L. 30/12/1993, n. 577, art. 9, comma 3 bis
- L. 26/02/1994, n. 133

Conformità

- Cass., Sez. 5, 09/03/2018, n. 5759
- Cass., Sez. 5, 05/03/2014, n. 5167
- Cass., Sez. U, 21/08/2009, n. 18565

Correlate

- Cass., Sez. 5, ord., 19/02/2025, n. 4307

Anno pubb.

- 2026